

COMUNE DI MARTELLAGO

Provincia di Venezia

Regolamento Comunale per l'uso delle aree verdi

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 22/05/2006

FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le zone del territorio comunale destinate a verde pubblico nei suoi aspetti ornamentale, paesaggistico e naturalistico.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Ai sensi del presente regolamento, per "aree verdi" si intendono:

- a) parchi comunali (esistenti e di futura realizzazione);
- b) parchi storici;
- c) alberature stradali;
- d) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.);
- e) aiuole di arredo urbano e piazze;
- f) parchi privati aperti con convenzione per uso pubblico;
- g) aree naturalistiche.

Art. 2

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi vincolate ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e che hanno assunto particolare significato culturale per il Comune.

L'Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici e privati aperti con Convenzione per uso pubblico al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantirne la funzione culturale per tutti i cittadini.

Art. 3

Il presente Regolamento è coordinato con le norme contenute nel:

- Regolamento di Polizia Urbana;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 1 e i manufatti su di esse esistenti.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Art. 5

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

FRUIBILITA'

Art. 7

Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 8

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi di proprietà comunale di uso pubblico sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti (qualora stabiliti), dall'Amministrazione Comunale ed indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Il verde pubblico gestito da enti, associazioni o cittadini, in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale, è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione.

L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle stesse per manutenzione o per motivi di sicurezza.

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree particolari della vegetazione e in quelle destinate all'insediamento o la nidificazione della fauna. In tale occasione apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 9

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 10

Non sono consentite attività rumorose che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato, in particolare, l'uso di strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Dopo le ore 22,00 fino alle ore 8.00 e nell'intervallo dalle ore 12.00 alle ore 15.00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 19, o in caso di interventi manutentivi da effettuare da parte del gestore o di altri Enti autorizzati.

Art. 11

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico ed al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge.

Art. 12

E' vietato campeggiare o pernottare in tutte le aree verdi.

Art. 13

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. Nelle aree verdi nelle quali è consentito l'accesso ai cani ed altri animali domestici, i proprietari sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali ovvero a depositarli negli appositi contenitori, come regolamentato dal successivo art. 22.

Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberature stradali o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale, per esigenze non risolvibili altrimenti.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 14

E' vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione.

E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.

Sono vietati la rimozione dei nidi, la cattura e la caccia degli animali selvatici e la pesca (se non diversamente stabilito).

Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione o della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

La raccolta di piante officinali, a scopi sociali, può essere parimenti effettuata a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi, nelle grandi superfici, sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini ed i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

Le aiuole fiorite, alberate e/o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.

Art. 15

Nelle acque dei canali, dei laghetti e delle fontane sono vietati:

- la balneazione ed il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'immissione di modellini miniaturizzati da competizione a motore;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione della salubrità delle acque, con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
- le operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi.

Art. 16

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. Nelle aree verdi comunali qualora fossero presenti aule didattiche, padiglioni sale polivalenti ecc., le stesse possono essere date in uso temporaneo a gruppi, associazioni, scolaresche ecc., su richiesta da formulare all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'uso.

Per quanto riguarda invece le strutture destinate ad uso pubblico (sale polivalenti ecc.), gestite da concessionari, le stesse devono essere messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione da formulare al concessionario almeno 48 ore prima dell'uso.

In entrambi i casi sopra menzionati, l'uso dei locali o delle strutture è consentito solamente per riunioni o attività legate all'ambiente e alla cultura.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dall'art. 26, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17

Nelle aree verdi è vietato abbandonare mozziconi accesi.

Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali e l'accensione di fuochi, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 18

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi per il pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 19

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

Con il medesimo criterio sono autorizzate le manifestazioni da tenersi all'interno delle aree e strutture gestite dai concessionari.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 20

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 1 del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Vigilanza Urbana, protezione Civile e dell'Amministrazione Comunale.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto dei diversamente abili.

In casi particolari e per motivate esigenze da valutare da parte dell'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 21

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione già prevista all'art. 14.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 22

Nelle aree verdi comunali, come in tutti i luoghi pubblici i cani devono essere tenuti al guinzaglio e con la mu seruola, in recepimento dell'ordinanza n. 213 del 10 settembre 2004 del Ministro G. Sirchia.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni di animali nei parchi e giardini pubblici. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette), per raccogliere e correttamente conferire, in involucri chiusi, eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque di canali, laghetti e fontane.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

In tutte le aree verdi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

DISPOSIZIONI GENERALI PER I PARCHI E I GIARDINI STORICI

Art. 23

Nei parchi e nei giardini storici sono tassativamente vietate manifestazioni, spettacoli e gare sportive. Per manifestazioni particolari l'Amministrazione Comunale si riserva di permetterne l'uso in base a quanto previsto dall'art. 19 ed in relazione alla specifica funzione del parco o del giardino storico.

PER LE AREE GIOCO-BIMBI

Art. 24

Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini ed ai loro accompagnatori.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale o altre figure appositamente autorizzate.

Art. 26

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato), sono punite con la sanzione amministrativa da € 30,00 ad € 260,00 =, che verrà applicata secondo le procedure previste dal capo primo, sezz. I e II, della legge 24/11/1981, n° 689, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze. Ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.